

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 ottobre 2025 Informativa n. 142/2025

ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Pubblicazione del nuovo "Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" approvato dal Ministro della Giustizia il 25 settembre 2025 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.19 del 15 ottobre 2025.

Cara, Caro Presidente,

Ti comunico che il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n.19 del 15 ottobre 2025.

Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 11 ("Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti") e 16 ("Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari"), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

In particolare, l'articolo 16 introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l'acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell'ambito del triennio formativo in corso.

Le restanti disposizioni del Regolamento, che entreranno in vigore il 1º gennaio 2026, introducono una serie di novità volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l'evoluzione normativa, a rafforzare le tutele in materia di pari opportunità e a prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita. Tra le principali modifiche si segnalano:

- articolo 2 precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi di cui all'articolo 13, comma 3, anche in caso di eventi formativi realizzati in cooperazione/ convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi;
- articolo 5 inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle "pari opportunità", in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall'ordinamento;

- articolo 6 esclusione dell'obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo;
- articolo 7 aggiornamento della disciplina dell'equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative;
- articolo 8 introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro
 e il sostegno alla genitorialità, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti
 formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o
 entrambi i genitori;
- articolo 9 rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l'effettiva partecipazione agli eventi formativi;
- Allegato 1 aggiornamento e riformulazione dell'elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.

Il nuovo testo del Regolamento è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente Elbano de Nuccio